STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "BRIDGE PISTOIA"

(Statuto come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 ottobre 2023 per adeguarlo e conformarlo alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021)

ART. 1 – Costituzione e scopi

L'Associazione **"BRIDGE PISTOIA"**, è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice Civile e dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche, per fini sportivi e senza scopo di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito indicata semplicemente come Associazione); essa ha come finalità principali quella di praticare e diffondere il gioco del bridge, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di organizzare l'attività sportiva e agonistica dilettantistica, compresa l'attività didattica e formativa, e più in generale praticare le attività considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle Disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del bridge.

Per il raggiungimento di tali scopi:

a) aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e s'impegna a farne osservare dai propri componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni, nonché a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI;
b) cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
c) porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quello internazionale dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;
d) organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B.; qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale, regionale o nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;
e) promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.

Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale purché strettamente connessa al fine istituzionale quali a titolo esemplificativo:

- attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posto di ristoro;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati all'Associazione anche attraverso iniziative aventi come indirizzo quello di contribuire a rendere più interessante e piacevole l'impiego del tempo libero la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione è caratterizzata dal principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il relativo verbale dovrà essere trasmesso alla F.I.G.B. affinché sia inserito nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 2 - Sede

L'Associazione, codice fiscale 90026820473, ha sede legale in Pistoia, presso la residenza del Presidente pro-tempore in carica.

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, fissa l'ubicazione della sede operativa, attualmente in Pistoia, via Enrico Bindi 16, all'interno del territorio del Comune di Pistoia, o in un Comune limitrofo dell'area pistoiese.

ART. 3 – Colori sociali e stemma

I colori sociali sono arancione e azzurro. Lo stemma è costituito da uno scudo a scacchi arancioni e azzurri, sormontato da una corona a cinque punte e sostenuto da due orsi con la testa rivolta all'indietro.

ART. 4 – I Soci

I Soci dell'Associazione possono essere:

a) SOCI FONDATORI
b) SOCI ONORARI
c) SOCI EFFETTIVI

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria dell'Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa entro un anno dall'avvenuta affiliazione alla F.I.G.B., e sempre che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota sociale. A detta Categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall'Associazione stessa.

Ai soli Soci Fondatori chiamati a ricoprire - nel momento della costituzione dell'Associazione - cariche sociali, nell'ambito degli Organi istituzionali, è riconosciuto, altresì, lo stato di "SOCIO ONORARIO", e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di "dimissioni irrevocabili".

La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al testo del presente Statuto, ritualmente apportate dall'Assemblea dei Soci.

Sono ONORARI i Soci che l'assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto.

Sono SOCI EFFETTIVI tutti gli altri.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci, ovvero delle eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Procedure per l'ammissione a Socio

Per essere ammessi alla categoria di Socio, di cui alla lettera c) del precedente articolo, devono essere forniti i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica, e deve essere sottoscritto il modulo di adesione predisposto dall'Associazione. In caso di minore, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile.

Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "aspirante".

Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione - anche verbale - dell'avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario dell'Associazione.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 6 – Diritti ed obblighi dei Soci

Tutti i Soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna.

I Soci, avendone i requisiti, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee e, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di osservare:

a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti;
b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito;
c) versare ogni anno, e all'atto dell'adesione, la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
d) osservare reciprocamente e rispettare fra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 – Perdita della qualità di socio e sanzioni disciplinari

I Soci cessano di far parte dell'Associazione:

a) per dimissioni, da presentare per iscritto in qualsiasi momento dell'anno senza che questo comporti alcun rimborso delle quote versate;
b) per mancato pagamento della quota sociale;
c) per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 8 - Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto al voto
b) IL PRESIDENTE
c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
d) IL REVISORE UNICO
e) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

ART. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote.

Il minore esercita il diritto di voto attraverso l'esercente la potestà genitoriale.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o avviso scritto consegnato a mano con ricevuta firmata dal socio, nonché con pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:

a) ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per votare la relazione tecnica, morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sul rendiconto economico-finanziario predisposto dal C.D.; delibera infine sugli altri argomenti posti all'o.d.g.;
b) ogni 4 anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive, tutti gli Organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub a).

L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto; in tale ipotesi dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D.; dovrà essere, infine, convocata nell'ipotesi di cui all'art. 14, 4° comma del presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 20.

Decide, infine, in grado di appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri; in tal caso dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dalla data del ricevimento dell'impugnativa.

Art. 10 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, anche per acclamazione, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori; non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero C.D., compreso il Presidente.

Per le le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo successivo; negli altri casi, salvo diverso avviso dell'Assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

Il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica, eccezion fatta per il rinnovo delle cariche, non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni coincidenti col quadriennio olimpico, e può essere riconfermato.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto e per l'elezione è necessario ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi dall'Assemblea; nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel rendiconto economico-finanziario o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, i componenti del C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione; gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-presidente; assenze o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere entro i successivi 30 giorni al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Il Presidente può delegare la propria firma, per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B., soltanto al Vice-presidente.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 10 membri (che si riducono a 6 con un numero di Soci non superiore a 100), eletti dall'Assemblea con due separate e successive votazioni a scrutinio segreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 11 in relazione all'elezione del Presidente.

I componenti del C.D. durano in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina un Vice-presidente; nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte del C.D., ma in tal caso pur partecipando alle riunioni non dispongono di voto in seno al C.D. stesso.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., provvede a predisporre quanto necessario per gli acquisti deliberati e conserva i relativi documenti.

Il Tesoriere sovraintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e predisponendo, in concerto con gli altri membri del C.D., il rendiconto annuale in termini economici e finanziari; provvede altresì alle operazioni di incasso e al pagamento delle spese su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di impedimento del Segretario o del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca, le funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario; le riunioni sono in unica convocazione, effettuata, di norma, a mezzo email almeno 5 giorni prima, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o decadenza della metà più uno dei suoi componenti; in questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
b) compilare il Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, e le eventuali variazioni dello stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari d'ordine amministrativo;
c) approvare il programma sportivo dell'Associazione;
d) nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, che possono essere scelti anche al di fuori del C.D.; in tal caso essi partecipano alle riunioni del C.D. con voto consultivo;
e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando necessario o ne venga fatta richiesta dai Soci, come stabilito all'art. 9;
f) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni e delle norme di funzionamento della sede sociale;

g) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
h) determinare le quote associative annuali.

Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni senza giustificato motivo decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.

Art. 13 – Il Revisore unico

Il Revisore unico è l'organo di controllo monocratico nominato dall'Assemblea, anche fra i non soci, per un quadriennio, rinnovabile, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore unico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esercita il controllo contabile e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, allegata quale parte integrante al Bilancio d'esercizio.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinate attività.

Nel caso di riscontro di gravi irregolarità può richiedere al Presidente la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Le prestazioni dell'Organo di revisione sono svolte gratuitamente.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea ogni 4 anni fra i soci, rieleggibili.

Il Collegio ha la funzione di amichevole composizione e decisione in ordine alle controversie fra i Soci che non siano di competenza degli Organi della Giustizia sportiva della Federazione, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizie e delle altre normative della F.I.G.B.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato all'interessato e al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso all'Albo della sede sociale.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell'incolpato.

Contro i provvedimenti adottati dal Collegio è ammesso il ricorso entro 30 giorni all'Assemblea straordinaria, che dovrà all'uopo essere convocata al massimo entro 40 giorni.

Art. 15 – Controversie

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione

Art. 16 – Natura delle cariche sociali – Incompatibilità

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche.

La carica di componente del C.D., compreso il Presidente, quella di Revisore unico e quella di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

In base al D.Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima FSN, EPS o DSA riconosciuta dal CONI.

Art. 17 – Candidature e requisiti

Coloro che intendano essere eletti, come Presidente o come membro degli Organi dell'Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario, che provvederà a renderla pubblica mediante pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione all'Albo della sede sociale.

Per concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento Organico F.I.G.B.

Art. 18 – Esercizio finanziario – Patrimonio – Entrate

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) quote sociali;
b) incassi di manifestazioni sportive o ad esse connessi;
c) eventuali contributi di Enti pubblici o società private;
d) eventuali donazioni o lasciti;
e) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo ricevuta, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 19 – Lavoratori sportivi e Volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mod., secondo il principio di pari dignità e opportunità.

Ai lavoratori sportivi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 20, 34 e 35 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mod..

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti è possibile sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice Civile; in questo caso si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all' art.2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.

Per i dipendenti pubblici, qualora si preveda lo svolgimento di attività nell'ambito del lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo, tale attività può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Sono ammesse anche le prestazioni da parte di volontari, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo; per tali prestazioni è ammesso solo il rimborso spese documentato.

Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, la quale sarà validamente costituita con la metà più uno dei Soci; le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.

Art. 21 – Durata – Scioglimento – Liquidazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione; con la stessa maggioranza l'Assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

===== =====